


<p>EUROPAN SUD SRL Direzione</p>		<p>Tel. +39 099 / 731 12 36 Fax +39 099 / 731 31 31</p> <p style="text-align: right;">info@europansud.it</p>
---	---	--

Procedura Whistleblowing

Documento: URP.01	Rev: 00 del 14/12/2023	Copia 1 di 1
-------------------	------------------------	--------------

Riferimento : **a) Direttiva UE 2019/1937**
b) D.Lgs N. 24 del 10 marzo 2023

Allegati: 1) Parte II dell' Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
2) Modulo di Segnalazione
3) Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR

00	03/12/2023	14/12/2023			 Barbara Mario (Co-CEO)
Rev.	Data di Redazione	Data di Approvazione	Redazione	Verifica	Approvazione

NOTE

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

N° Copia	Quantità	Destinatario	Distribuzione	Data
1	1	Europasud Srl	Interno	14/12/2023

DESCRIZIONE DELLE REVISIONI

N° di revisione	Descrizione	Data di emissione
00	1^ Emissione	14/12/2023

STATO DELLE PAGINE

Pagina	Revisione
Tutte le pagine	00

INDICE

1	SCOPO	4
2	DEFINIZIONI.....	4
3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	5
5	MODALITA' OPERATIVE	5
6	CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
7	SEGNALAZIONI VIETATE.....	6
8	MODALITA' DI TRASMISSIONE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	6
9	ACCERTAMENTI E VERIFICHE	7
10	MISURE DI TUTELA	8
11	DIVIETO DI RITORSIONE	8
12	TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE E DELLA SEGNALAZIONE.....	9
13	LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'	9
14	MISURE DI SOSTEGNO	10
15	ASPETTI SANZIONATORI	10
16	CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	10

1 SCOPO

La segnalazione di illeciti/ irregolarità costituisce una delle misure obbligatorie nella prevenzione della corruzione prevista dal diritto internazionale e recepita dal PNA. Il presente regolamento che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale si applica a European Sud Srl (la “Società”) esplicitando anche la tutela per il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 che recepisce la Direttiva 2019/1937 sul Whistleblowing. La Società rientra nella tipologia di applicazione delle nuove norme che avranno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Il Decreto, pone una disciplina normativa strutturata volta a garantire un elevato livello di protezione degli informatori segnalanti o whistleblower che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito delle loro attività professionali. Nella definizione di violazioni vanno ricompresi non solo i comportamenti ma anche atti e omissioni o informazioni per il quale il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni supportati da elementi concreti. Il quadro che si viene a delineare, completa il nuovo iter normativo e procedurale con l’obiettivo di definire le procedure e la gestione delle segnalazioni garantendo e tutelando la riservatezza del segnalante, il contenuto delle segnalazioni nel rispetto della protezione dei dati. La nuova disciplina prevede 3 diversi casi di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati al verificarsi di determinate condizioni.

2 DEFINIZIONI

Ai fini di cui alla presente procedura i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- a) “whistleblower” o “segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- b) “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) “segnalazione”: qualsiasi notizia che venga comunicata verbalmente o per iscritto di cui il soggetto sia venuto a conoscenza circa possibili violazioni, consumate o tentate;
- d) “destinatario della segnalazione”: si intende il Responsabile di Gestione e Processo delle Segnalazioni (abbr. “RGPS”) e/o il Supervisore dell’Organo Amministrativo (abbr. “SOA”);
- e) “facilitatore”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) “Società”: European Sud Srl
- g) “Destinatari”: tutti i soggetti di cui alla lett. a), lett. d), lett. e) del presente paragrafo nonché tutti i soggetti indicati al paragrafo 10;
- h) “atto di ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto .

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a European Sud Srl con particolare riferimento a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo di segnalazione degli illeciti o di altre violazioni oggetto della normativa in riferimento.

In particolare, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono:

- i lavoratori subordinati della Società;
- i lavoratori autonomi della Società;
- i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Tali soggetti possono effettuare le segnalazioni:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali dalle direttive e regolamentazioni aziendali della Europan Sud Srl. In particolare, la Società dovrà garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Europan Sud Srl tutela il soggetto che effettua segnalazioni relative a illeciti o altre violazioni da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta;
- nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di collaborazione nella prevenzione di illeciti o altre violazioni;
- è vietato effettuare segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o finalizzate esclusivamente a danneggiare il denunciato o altri soggetti; resta salva la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria;
- occorre adempiere in modo puntuale alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte del RGPS relativamente alla segnalazione effettuata;
- occorre altresì improntare alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità i rapporti con il RGPS e con gli altri soggetti incaricati di svolgere le indagini relative alla segnalazione;
- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- è vietato rivelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Europan Sud Srl condanna, tramite l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, i comportamenti difforni ai principi sopra riportati.

5 MODALITA' OPERATIVE

Il whistleblower può effettuare la segnalazione ai Destinatari della Segnalazione (RGPS e/o SOA), attraverso gli strumenti che la Società pone a disposizione, così come descritti al paragrafo 8.

Europan Sud Srl pone a disposizione dei whistleblower specifici canali di segnalazione che garantiscono la tutela dei dati dei soggetti segnalanti in buona fede, del segnalato e dei terzi.

In ogni caso, è dovere precipuo del Destinatario della Segnalazione adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

6 CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono avere ad oggetto esclusivamente azioni od omissioni che:

- possono configurare fattispecie di reato;
- possono dar luogo ad illegittimità o illeciti amministrativi;

- possono configurare violazioni al Codice Etico o al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 o ad ogni altro regolamento interno adottato;
- possono arrecare un danno, non solo patrimoniale, alla Società, a terzi o all'intera collettività;

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare i loro autori, anche se recapitate in osservanza delle modalità previste dal presente documento, non saranno prese in carico a meno che non si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali, cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

L'obiettivo della segnalazione è salvaguardare l'integrità e il buon funzionamento della Società. Le condotte illecite segnalate devono essere apprese dal Whistleblower in ragione del proprio rapporto di lavoro e cioè in virtù dell'ufficio rivestito o durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in maniera casuale.

7 SEGNALAZIONI VIETATE

La segnalazione non potrà riguardare:

- a) situazioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure dei competenti Uffici. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici e pertanto, se effettuate, non verranno prese in considerazione. È parimenti vietato il ricorso ad espressioni ingiuriose.
- b) Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (All.1), ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella suddetta parte II dell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- c) Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

8 MODALITÀ' DI TRASMISSIONE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La Europansud Srl mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo le seguenti modalità di segnalazione:

a) attraverso la sezione dedicata "Whistleblowing" del sito aziendale <https://europansud.it/whistleblowing/> o accedendo al link: <https://app.whistli.it/report/myzg3w-kqib-cvsvn> si avrà accesso ad una piattaforma ove la Persona Segnalante dovrà:

1) selezionare l'opzione d'invio di segnalazione tra forma vocale, anonima, confidenziale;
2) descrivere il fatto specificandone i dettagli e caricando eventuali allegati a corredo della segnalazione;
3) dichiarare di avere preso visione dell'informativa privacy ivi contenuta, e procedere all'invio, al termine del quale verrà rilasciato un codice univoco necessario per verificare i successivi aggiornamenti della segnalazione o integrarla di ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Destinatario della Segnalazione.

b) In alternativa, la Persona Segnalante, potrà procedere all'invio di una segnalazione scritta utilizzando il modulo di segnalazione (All.2), a mezzo del servizio postale all'indirizzo della Società, in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del RGPS Riservata/personale" o richiedere un colloquio riservato al RGPS;

La segnalazione che dovesse essere presentata ad un soggetto diverso dal RGPS deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi il RGPS quest'ultima dovrà essere effettuata nelle medesime modalità indicate alle lett. a) e b) del presente paragrafo e sarà indirizzata al Supervisore dell'Organo Amministrativo, avendo cura, nel caso d'invio a mezzo del servizio postale di riportare all'esterno della busta la dicitura "All'attenzione del SOA riservata/personale".

Tutte le segnalazioni sono soggette a protocollazione e conservazione con modalità tali da garantire la massima sicurezza e l'anonimato del segnalante.

Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in considerazione.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RGPS e dal Supervisore o Responsabile di settore eventualmente coinvolto dal segnalante, che ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non sia opponibile per legge.

Il RGPS, una volta ricevuta la segnalazione, dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e potrà richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Tutte le informazioni sul canale e sulle modalità di segnalazione sono esposte e rese facilmente visibili presso i locali e uffici della Società e sul sito web aziendale della stessa.

Il RGPS, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere in caso di evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

9 ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il RGPS verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti infondata, il RGPS ne dispone l'archiviazione. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata, il RGPS, considerata la natura e la gravità della violazione e dai profili di illiceità riscontrati, provvederà a:

- Convocare i dipendenti oggetto di segnalazione per svolgere le opportune indagini/colloqui;
- Comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata;
- Informare il Direttore Generale/l'Organo Amministrativo del contenuto della segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito (salvo nei casi in cui si configuri un conflitto di interesse);
- Comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti eventualmente interessati o coinvolti, affinché adottino o pongano in essere tutti gli ulteriori rimedi ed azioni eventualmente necessari a tutela della Società;

- Presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- Presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- Inoltrare la segnalazione all'ANAC.

Qualora la segnalazione risulti priva di ogni fondamento e al contempo dal contenuto vietato come esplicitato al para. 7 della presente procedura, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi e i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento.

10 MISURE DI TUTELA

La Europasud Srl adotta tutte le misure necessarie a garantire la piena tutela del whistleblower in conformità con quanto previsto dalla legge.

Tutte le misure di protezione previste dal D.lgs 24/2023 in favore del whistleblower e specificamente elencate nei successivi paragrafi, si applicano anche:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione non opereranno quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi al soggetto segnalante saranno irrogate le sanzioni espressamente previste dalla regolamentazione aziendale e di comparto.

11 DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del whistleblower non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, (quale, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento etc..) avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Nei confronti del/i soggetto/i autore/i della stesse, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità, civile, penale etc..) Il divieto di ritorsione opera anche in favore dei soggetti elencati al paragrafo 10.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RGPS che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'Organo Amministrativo, che valuterà l'adozione delle opportune azioni;
- all'Ufficio del Personale che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'Organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ' DEL SEGNALANTE E DELLA SEGNALAZIONE.

Il Decreto richiama espressamente al rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali. Ne emerge un rafforzato impianto normativo anche relativamente ai temi della tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza quale strumento per incoraggiare il soggetto che viene a conoscenza di illeciti a trasmettere la relativa segnalazione. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta: l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui può la persona potrà trovarsi coinvolta.

Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. La disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura di tale fase. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ciò premesso, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal presente regolamento, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali - a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

13 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ'

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

14 MISURE DI SOSTEGNO

È istituito presso l'ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione) l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

15 ASPETTI SANZIONATORI

Il mancato rispetto della normativa sul whistleblowing comporta nel caso di segnalatori interni all'azienda l'attivazione del procedimento disciplinare e l'esercizio del potere disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL di categoria, mentre nel caso di segnalatori esterni si rinvia a quanto previsto da normativa.

16 CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo 12. A tal fine il RGPS ha istituito apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario. I dati rilevati attraverso segnalazioni e istruttorie costituiscono oggetto e contenuto di analisi per l'identificazione di aree critiche aziendali, azioni di miglioramento di qualità ed efficacia del sistema aziendale in termini di prevenzione della corruzione e della trasparenza. La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC. Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

L'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 24/2023, fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

- i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativi agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
- vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
- viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
- ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla

trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento

(CE) n. 1781/2006;

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente:

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

MODULO DI SEGNALAZIONE

Chi segnala

Cognome _____ Nome _____
via _____ C.a.p. _____ Comune _____ Prov. (____)
e-mail _____ @ _____ Telefono _____

Per chi segnala

Per Sé Stesso Per conto di

Cognome _____ Nome _____
Servizio o persona coinvolta _____

Che cosa desidera segnalare:

(specificare data, luogo ed ogni altra informazione ritenuta utile alla ricostruzione del fatto)


Cosa propone ai fini del miglioramento circa il problema segnalato

Eventuali documenti allegati

Data _____

Firma _____

Informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 (GDPR) articoli 13 e 14 e sm.i. in riferimento all'istituto del Whistleblowing



1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento



Il titolare del trattamento è la società **Europan Sud s.r.l.** con sede legale in Via dell'Unità d'Italia n.710 – 74122 Taranto, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto n. 00296230733, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, telefono: 0997311236, email info@europansud.it, pec: europansud@pec.it.



2. Categorie di dati personali trattati



Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata, rientrano nelle seguenti categorie:

- Comuni Obbligatorie: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la società Europan Sud s.r.l.;
- Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.

In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la società Europan Sud s.r.l. non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.



3. Finalità e base giuridica del trattamento



I dati da Lei forniti o raccolti presso terzi, sono trattati nel Suo interesse per l'avvio dell'istruttoria a seguito della segnalazione, volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti.

La base giuridica è individuabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n 24/2023 recante Attuazione della direttiva UE 2019/1937). Il conferimento dei dati è facoltativo e il consenso implicito può essere revocato in qualsiasi momento rivolgendosi senza formalità al Titolare; resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.




4. Modalità di trattamento dei dati



I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, oltre che con l'utilizzo di materiale cartaceo, comunque idonei a

garantirne la sicurezza e la riservatezza, e verrà eseguito da personale debitamente istruito, autorizzato e designato ai sensi dell'art. 29 del GDPR e 2 quaterdecies del D. Lgs. 101/2018, nel rispetto della Normativa Applicabile.



5. Ambito di comunicazione dei Dati Personali - Diffusione




Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

I dati personali trattati non verranno trasferiti a soggetti terzi collocati al di fuori della UE e non saranno soggetti a diffusione.



6. Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione)



Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.



7. Diritti che Le sono riconosciuti



Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla società European Sud s.r.l. l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; Inoltre l'interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (art. 77), contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito <http://www.gpdp.it>

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito "Codice Privacy") (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.